



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 22 marzo 2023

Circolare n. 33

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI ENTRO IL 31 MARZO

Il Legislatore della Legge di bilancio 2023 ha riproposto, nell'ambito della cosiddetta **tregua fiscale**, la possibilità di **regolarizzare** le **violazioni, irregolarità, inosservanze** di **obblighi e adempimenti** di **natura formale** commessi **fino al 31 ottobre 2022**, mediante il versamento di una **sanzione in misura fissa per anno solare** e la **rimozione** della violazione, irregolarità o omissione.

La sanatoria riguarda **tutti i contribuenti** senza che vi siano limitazioni soggettive di sorta e le **violazioni:** le cui sanzioni sono previste entro **limiti minimi e massimi o in misura fissa**, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo;

costituite da inosservanze di formalità e adempimenti in grado di **ostacolare l'attività di controllo**, anche solo in via potenziale. Diversamente, d'altro canto, si sarebbe in presenza di una violazione "**meramente formale**", non sanzionabile ex **articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997**.

Rientra nell'ambito operativo della regolarizzazione delle violazioni formali anche la **tardiva emissione**, mediante trasmissione al Sdl, delle **fatture elettroniche** e dei **corrispettivi giornalieri telematici**, laddove non abbia inciso sulla corretta determinazione e liquidazione dell'Iva.

Ciò assume **particolare rilevanza** a seguito della pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate dello scorso 6 marzo che ha dato attuazione alla **promozione dell'adempimento spontaneo** mediante l'invio di specifiche comunicazioni (cd. **alert o lettere di compliance**) ai soggetti titolari di partita Iva per i quali risultano emerse **tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici**.

Per ammissione della **circolare 11/E/2019**, recante chiarimenti sull'**analoga regolarizzazione** prevista dall'**articolo 9, commi da 1 a 8 D.L. 119/2018**, nonché della **circolare 2/E/2023**, si devono ritenere altresì regolarizzabili le seguenti fattispecie:

1. presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati (ossia, c.d. "**dichiarazioni irregolari**"), ovvero errata indicazione o incompletezza dei **dati relativi al contribuente** (ex **articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997**);
2. omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche Iva (**LIPE**), se l'Iva risulta assolta;
3. omessa, irregolare o incompleta presentazione dei **modello Intra** di cui all'**articolo 50, commi 4 e 6, D.L. 331/1993**;
4. **irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili** (ex **articolo 9 D.Lgs. 471/1997**), se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
5. omessa restituzione dei **questionari** inviati dall'Agenzia delle entrate o da altri soggetti autorizzati, o restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (ex **articolo 11, comma 1, lettera b, D.Lgs. 471/1997**);
6. omissione, incompletezza o inesattezza delle **dichiarazioni d'inizio o variazione dell'attività** di cui all'**articolo 35 D.P.R. 633/1972**, ovvero delle dichiarazioni di cui agli **articoli 35-ter e 74-quinquies, D.P.R. 633/1972** (ex **articolo 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997**);
7. erronea compilazione della **dichiarazione d'intento** di cui all'**articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972** che ha determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa anziché la relativa integrazione (ex **articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997**);

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





8. **anticipazione di ricavi o posticipazione di costi** in violazione del principio di **competenza**, se la violazione non ha inciso sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (ex **articolo 1, comma 4, D.Lgs. 471/1997**);
9. **tardiva trasmissione** delle **dichiarazioni** da parte dell'intermediario (ex **articolo 7-bis Lgs. 241/1997**);
10. irregolarità o omissioni compiute dagli **operatori finanziari** (ex **articolo 10 D.Lgs. 471/1997**);
11. omessa o tardiva comunicazione dei dati al **STS** (ex articolo 3, comma 5-*bis*, D.Lgs. 175/2014);
12. omessa comunicazione della **proroga o risoluzione** del **contratto** di **locazione** soggetto a **cedolare secca** (ex **articolo 3, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 23/2011**);
13. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle **operazioni imponibili ai fini Iva**, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta (ex **articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997**);
14. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle **operazioni non imponibili, esenti o non soggette Iva**, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (ex **articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997**);
15. **detrazione** dell'Iva erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un **errore di aliquota** e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (ex **articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997**);
16. irregolare o omessa applicazione dell'**inversione contabile**, in assenza di frode (ex **articolo 6, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-bis.2, D.Lgs. 471/1997**), se l'Iva risulta, ancorché irregolarmente, assolta;
17. omessa iscrizione al **VIES** (ex **articolo 11 D.Lgs. 471/1997**);
18. omesso esercizio di **opzioni** nella **dichiarazione annuale**, sempre che sia stato tenuto un **comportamento concludente** conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 442/1997 (ex **articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997**) e sempreché non risulti applicabile l'istituto della **remissione in bonis**, come ad esempio nel caso della tardiva od omessa presentazione della comunicazione all'**Enea**, necessaria per la fruizione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nonché del **modello Eas** da parte degli entri non commerciali.

La regolarizzazione si **perfeziona** con:

il versamento di **200 euro per ciascun anno solare** in cui sono commesse le violazioni da sanare, in un'**unica soluzione entro il 31 marzo 2023** oppure in **2 rate di pari importo**, la prima **entro il 31 marzo 2023** e la seconda **entro il 31 marzo 2024**; la **rimozione** dell'irregolarità od omissione.

A tal riguardo merita evidenziare che:

nell'F24 va indicato il **codice tributo "TF44 - REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022"** e l'**anno** a cui si riferisce la violazione; l'irregolarità o l'omissione deve essere **rimossa**, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata dell'importo dovuto, ossia **entro il 31 marzo 2024**.

Tuttavia, in merito quest'ultimo aspetto, va tenuto conto che:

1. laddove il contribuente non provveda alla rimozione di tutte le violazioni formali relative all'anno o agli anni oggetto di regolarizzazione a causa di un **giustificato motivo**, la correzione può essere effettuata **entro il termine fissato dall'Ufficio**, comunque non inferiore a 30 giorni dalla ricezione dell'invito (ad esempio, dell'*alert* o della lettera di *compliance*). È il caso, ad esempio, in cui risulti particolarmente difficoltoso ravvisare tutte le violazioni formali commesse nel periodo d'imposta;
2. la mancata rimozione di tutte le violazioni formali **non pregiudica il perfezionamento** della **regolarizzazione** delle effettivamente **violazioni rimosse**;
3. la rimozione non va effettuata quando **non sia possibile o necessaria** (ad esempio: violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta, violazioni in materia di *reverse charge*, omessa presentazione della LIPE, detrazione di un'Iva addebitata superiore a quella dovuta).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

